

PUBBLICATA LA LEGGE

A TUTELA

DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

**In Gazzetta Ufficiale la legge 14 agosto 2020 n. 113
recante *“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le
professioni sanitarie
e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”***



Stefania Colombo

Sono finalmente in Gazzetta Ufficiale le nuove norme a tutela degli operatori sanitari, che entreranno in vigore il prossimo 24 settembre.

La Legge 113/2020, da tempo attesa nel mondo della sanità, risponde all’esigenza di tutelare l’incolumità del personale sanitario, sempre più spesso oggetto di aggressioni fisiche, oltre che verbali, da parte degli utenti.

Tra le principali novità, si segnala l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di un *Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie*, che avrà il compito,

tra l'altro, di monitorare gli episodi di violenza ai danni dei professionisti sanitari e gli eventi sentinella che possano dar luogo a violenze o minacce, di promuovere studi e analisi per l'elaborazione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, di promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto.

È stato inoltre modificato il Codice Penale all'articolo 583-quater c.p., che prevede l'inasprimento delle pene per le lesioni gravi (da 4 a 10 anni) o gravissime (da 8 a 16 anni) procurate in danno del personale sanitario a causa delle funzioni o del servizio, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso.

Tra le circostanze aggravanti comuni del reato è ora previsto l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Quando ricorre tale aggravante, inoltre, i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) diventano procedibili d'ufficio.

Viene meno l'obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri operatori.

Le strutture sanitarie dovranno inoltre prevedere specifici protocolli operativi con le Forze di Polizia per garantire interventi tempestivi qualora si verificano episodi di violenza.

Da ultimo, la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria - salvo che il fatto costituisca reato - a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private. I limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 euro e 5.000 euro.